

A seguito di richiesta di chiarimento si comunica la relativa risposta:

Con riferimento alla previsione di cui all'art.14 del Bando e Disciplinare, si chiede di confermare che, trattandosi di un contratto ad esecuzione continuativa, sia prevista la clausola di revisione dei prezzi secondo l'indice ISTAT ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera a), primo periodo del Codice Appalti, alla luce della recente disciplina introdotta dall'art. 29 del D.L. n. 4/2022 che impone l'obbligo in capo alla SA di inserire nei documenti di gara e nell'articolato contrattuale apposite clausole di revisione dei prezzi.

**Risposta:**

In merito alla revisione dei prezzi si informa che, a partire dalla seconda annualità, qualora l'appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di circostanze concretamente eccezionali e imprevedibili tali da aver alterato il sinallagma contrattuale, può presentare idonea e motivata richiesta.

Il Responsabile del Procedimento, supportato dal Direttore per la corretta esecuzione contrattuale, conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria può tener conto di Indici ISTAT e/o rilevazioni ISTAT, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determinerà il nuovo corrispettivo e la data di decorrenza dello stesso, senza effetto retroattivo.